



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione

OGGETTO: limitazione all'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

L'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231¹, vieta *“il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1000,00 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”*

Alla luce della suddetta disposizione, per quanto attiene specificatamente all'operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, alcune associazioni di categoria hanno chiesto di conoscere le valutazioni di questa Direzione riguardo alle modalità di pagamento riportate nelle Condizioni generali di contratto (CGC) che regolamentano l'attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici, recentemente rielaborate con l'entrata in vigore del cd. Codice del Turismo.

1. Pacchetto/servizio turistico

La vendita dei pacchetti turistici prevede, per legge², il versamento di un acconto non superiore al 25% del prezzo totale. Inoltre, la prassi commerciale, ormai consolidata e riprodotta nelle condizioni speciali del contratto di vendita, prevede la possibilità di suddividere il pagamento del prezzo del pacchetto turistico in più acconti e un saldo finale.

¹ Come modificato, da ultimo, dall'articolo 18, comma 1, lettera p), punto 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

² Codice del turismo, articolo 36, comma 1, lett. d).

E' stato richiesto se al riguardo trova applicazione il principio del frazionamento e quindi se l'importo massimo complessivo che può essere trasferito in contanti deve essere inferiore ad € 1.000 ovvero se tale soglia rileva solo in relazione ad ogni singolo acconto.

In via preliminare è opportuno evidenziare che il versamento di un acconto è previsto per legge dal codice del turismo. Le condizioni speciali del contratto di vendita, concedono, inoltre, al cliente la possibilità di dilazionare il pagamento del prezzo totale, anche qualora quest'ultimo sia pari o superiore a 1.000 euro. Nella suddetta ipotesi, la rateizzazione non è, quindi, finalizzata ad eludere la previsione dell'art. 49 ma è concordata tra venditore e cliente nel contratto di vendita da entrambi sottoscritto e nel quale è anche chiaramente indicata la tempistica e l'importo delle singole rate. L'acconto e i successivi versamenti fino al saldo finale, potranno, pertanto, essere corrisposti in contanti, purché ciascuno di importo inferiore al limite di legge, anche qualora il prezzo complessivo pagato dal cliente sia pari o superiore a 1000,00 euro.

2. Servizi turistici

Con riferimento alle transazioni effettuate per il pagamento di pacchetti/servizi turistici (quali, ad es. biglietteria) è stato chiesto se sia possibile la rateizzazione del pagamento in singoli acconti in contanti di importo inferiore al limite di legge anche qualora il valore complessivo dell'operazione di vendita sia pari o superiore a 1.000,00 euro.

Anche in tale ipotesi, nulla osta a tale modalità di pagamento; la rateazione, infatti, è frutto di un preventivo accordo delle parti, specificatamente indicato nel contratto di vendita sottoscritto.

In conclusione, con riferimento alle fattispecie 1) e 2), il pagamento di un pacchetto/servizio turistico, il cui prezzo sia d'importo pari o superiore a 1.000 euro, potrà essere effettuato in singole rate corrisposte in denaro contante solo se l'importo dei singoli acconti sia inferiore al limite di legge e la rateizzazione prevista da regolare contratto, sottoscritto dal cliente e dal tour operator/agenzia di viaggio, contenente l'importo complessivo da pagare, l'indicazione delle singole rate e la scadenza delle stesse. Diversamente il pagamento in contanti non potrà essere effettuato dal cliente né accettato dal tour operator.

In tali ipotesi, quindi, rimane fermo l'obbligo di provvedere al pagamento di rate d'importo pari o superiore a 1.000 euro esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile).

3. Liste di nozze

Con riferimento alle liste di nozze, che si concretizzano nella raccolta di singoli importi corrisposti da parenti e amici dei nubendi a valere per la prenotazione di un pacchetto e/o servizio turistico, è chiesto un parere riguardo alla correttezza delle modalità di dazione del denaro e di pagamento del pacchetto turistico, adottate generalmente dalle agenzie di viaggio.

L'ipotesi prospettata è quella di singole dazioni di denaro corrisposte all'agenzia da soggetti diversi, in nome e per conto degli sposi. Per ogni contributo viene rilasciata al donatore una ricevuta di quietanza per l'importo versato. Solo in un successivo momento gli sposi, anche in base alla disponibilità ottenuta al termine della raccolta delle donazioni, sceglieranno e confermeranno il pacchetto/servizio turistico.

Il contratto di compravendita sarà intestato agli sposi così come la relativa fattura complessiva.

Per tale tipologia di vendita, la modalità di pagamento esposta è corretta a condizione che sia conservata la copia della quietanza rilasciata a ciascun donatore. Tale copia andrà conservata unitamente alla fattura emessa a nome degli sposi. Tale operatività consentirà di collegare le singole dazioni all'importo complessivo del pacchetto turistico scelto dai nubendi. Per i fini che qui interessano, si rappresenta l'opportunità di conservare le copie delle quietanze unitamente alla fattura contabile per un periodo di 5 anni.

4. Buoni viaggio

Riguardo all'utilizzo dei cd. buoni viaggio o voucher, di valore unitario determinato di volta in volta, e venduti dal tour operator ad un'azienda e da questa ceduti a titolo gratuito ad una persona fisica (ad es. dipendente o fornitore) per diverse motivazioni (gratifica, operazione a premio, ecc.), sono chiesti chiarimenti in ordine sia alla modalità di pagamento degli stessi sia alla consegna di uno o più buoni viaggio o voucher in pagamento di un pacchetto turistico.

Al riguardo si fa presente che qualora l'importo complessivo dell'operazione di acquisto da parte dell'azienda di buoni viaggio o voucher sia pari o superiore ad 1.000 euro, il pagamento deve essere effettuato solo ed esclusivamente con strumenti tracciabili. Con riferimento ai successivi utilizzi dei buoni viaggio o voucher da parte del cessionario, non essendo questi ultimi ricompresi nella previsione del comma 1 dell'art. 49, gli stessi possono essere utilizzati senza alcun limite di importo. Pertanto, la persona fisica che riceve in omaggio uno o più buoni viaggio, può acquistare un pacchetto turistico e effettuare il

pagamento, in tutto o in parte, mediante il buono/i viaggio ricevuti anche qualora il prezzo complessivo corrisposto attraverso il buono/i viaggio sia pari o superiore a 1.000 euro.

(Giuseppe Maresca)

Firmato digitalmente da:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Maresca', written in a cursive style.